

Documenti AGIDAE

*Mensile dell'Associazione Gestori
Istituti Dipendenti dall'Autorità
Ecclesiastica*

**ANNO XXI - NN. 1 - 2
GENNAIO - FEBBRAIO 2007**

DIRETTORE
P. Francesco Ciccimarra

COMITATO DI REDAZIONE

**F. Ciccimarra, M. Bar, E.
Brambilla, M. A. Vai, B. Amici, F.
Chemel, D. Gallo, C. Marangio, P.
Moreno, M. Ippolito, D. Zordan,
A. Rizzuto, T. Moiraghi, G. Spada,
F. Aiello, A. Della Valle, A. Bertone,
M. P. Borrelli, L. Frighetto**

*Iscrizione al n. 339 del 22/7/1986 del
Registro della Stampa di Roma. Poste
Italiane SpA - Spedizione in abbona-
mento postale. D.L. 353/2003 (convertito
in L. 27/02/2004, n. 46), art. 1, comma 2
DCB - Roma.*

Gratis ai soci

**Stampa: C.S.C. S.r.l.
Via A. Meucci 28
00012 - GUIDONIA (RM)**

A G I D A E

Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco CICCIMARRA	<i>Presidente</i>
M. Maria BAR	<i>Vice - Presidente</i>
Sr. Emanuela BRAMBILLA	<i>Vice - Presidente</i>
Fr. Barnaba AMICI	<i>Tesoriere</i>
Sr. Maria Annunciata VAI	<i>Segretaria</i>

**00198 - ROMA - Via V. Bellini 10
tel. 06/8412316 - 8543837
fax: 06/8412310
c.c.p. 39600002
E-mail: agidae@agidae.it
Internet: www.agidae.it**

AGIDAE

**Associazione Gestori Istituti
Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica**



Presentazione

L'AGIDAE - Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica -, fondata nel 1959, è un'associazione di istituzioni ecclesiali, che svolgono attività apostoliche rilevanti anche per l'ordinamento dello Stato (scuole, pensionati, case di riposo e di assistenza, parrocchie, ecc.) che, per il loro funzionamento, si servono di personale dipendente. Ad AGIDAE aderiscono anche Enti ed Istituzioni laiche che decidono di adottare il CCNL.

L'AGIDAE stipula il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro con i Sindacati Nazionali sia del settore scuola (FLC CGIL, CISL-UIL-SCUOLA, SNALS, SINASCA) che del settore socio-assistenziale (F.P. CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS-UIL), assiste gli enti associati nell'applicazione delle norme contrattuali, nei rapporti sindacali e nelle problematiche amministrative.

Iscrizioni

Per iscriversi all'AGIDAE è sufficiente inviare una domanda, su carta intestata, redatta dal gestore o dal legale rappresentante, nella quale sia riportata la congregazione di appartenenza o l'ente ecclesiastico, parrocchia, curia, seminario, ecc. e l'attività dell'Istituto (scuola materna, elementare, media inferiore e/o superiore, casa di riposo, casa per ferie, centro assistenza, pensionato, ecc.). In caso di cooperative, allegare lo statuto.

**Quote
associative**

Alla ricezione della richiesta di associazione, l'AGIDAE spedisce l'accettazione formale ed indicherà le modalità per effettuare il versamento della quota associativa annuale.

Nota: per anno si intende quello solare.

Riportiamo, di seguito, le quote associative per il 2007:

Istituti:	€ 300,00
Persone fisiche:	€ 150,00
Consulenti:	€ 500,00

**Variazioni
e disdette**

Qualsiasi variazione di indirizzo, telefono o gestione deve essere comunicata per iscritto all'AGIDAE, come pure la cessazione di attività o la disdetta di iscrizione.

Sommario

<i>Presentazione</i>	Pag.	4
<i>Il punto sul T.F.R. e sulla previdenza complementare (M. Giordano)</i>	“	6
<i>Irpeg e ICI: finalmente qualcosa si muove</i>	“	9
<i>IVA al 4% per le prestazioni di Cooperative e Consorzi (P. Pieri)</i>	“	14
<i>Lavoratori domestici: il nuovo Contratto (Sr. M. Ippolito)</i>	“	16
<i>Lavoratori domestici: contributi INPS 2007</i>	“	19
<i>FOND.E.R.: Bando n. 1/06. Primi dati sui piani formativi presentati al Fondo (T. Grandi)</i>	“	23
<i>La certificazione di Qualità: risultati di un percorso</i>	“	25
CONVENZIONI AGIDAE	“	28
<i>Accordo AGIDAE/TIM</i>	“	28
ADEMPIMENTI CONTRATTUALI	“	30
<i>Elenco licenziati</i>	“	30
NOTIZIE VARIE	“	30
<i>TFR</i>	“	30
ARCHIVIO AGIDAE	“	31
CONSULENZA AGIDAE	“	32



*Il 2007 inizia con l'attenzione rivolta in primo luogo al **rinnovo dei due contratti nazionali di lavoro**, quello del settore scuola ed il CCNL del settore socio-educativo-assistenziale. Quanto al primo, nonostante il ritardo e la fatica nel cercare di individuare una normativa che tenga conto sempre di più della realtà di una scuola che negli anni si è profondamente trasformata, sembra si possa ormai intravedere la fine del lavoro e asserire che tra non molto il mondo della scuola cattolica avrà il nuovo CCNL, con soddisfazione dei lavoratori e dei gestori.*

Non altrimenti si può affermare del contratto dell'area socio-assistenziale. Già nella passata tornata contrattuale l'Agidae dovette intervenire unilateralmente per rimuovere l'inaccettabile ritardo delle OO.SS.. Questa volta la scena si ripropone: sono trascorsi ben 14 mesi dalla scadenza del contratto e non si è ricevuta neppure la "bozza" di una piattaforma di rinnovo, segno evidente di un dissidio di impostazione all'interno delle tre Organizzazioni sindacali firmatarie. Il messaggio che viene dato ai lavoratori non sembra confortante, anche in assenza di elementi concreti di discussione; sta di fatto che i gestori non hanno strumenti per ovviare a questa situazione di stallo, a meno che l'Agidae non decida di ripetere il gesto quanto meno provocatorio di quattro anni or sono.

*Il 2007 è l'anno della **Riforma del sistema previdenziale**: entro il 30 giugno i lavoratori dovranno esprimere la scelta di destinazione del loro TFR nonché l'adesione ad un Fondo di Previdenza Complementare, visto che, dalle previsioni effettuate, l'importo della pensione obbligatoria è destinata a ridursi drasticamente al punto da non superare il 50% dell'ultimo salario percepito. Ciò rende drammatico, in prospettiva, il problema del trattamento di pensione. D'altronde, non occorre molta fantasia per rendersi conto che a fronte:*

- *della maggior durata dell'aspettativa di vita,*
- *della rilevante crescita della popolazione anziana,*
- *della contestuale riduzione della popolazione giovane e in età lavorativa,*
- *del già elevato e non più estensibile costo del lavoro,*

non è pensabile che l'attuale sistema pensionistico possa reggere senza interventi drastici che chiamino in causa:

- *l'età pensionabile, eccessivamente ridotta,*
- *l'allargamento della <base> contributiva con misure di sostegno all'occupazione e l'eliminazione del lavoro nero,*
- *il supporto di risorse derivanti da <pensione complementare> scaturita*

da Fondi negoziali (fondi chiusi) o da Fondi <aperti>.

Da oltre dieci anni si è posto mano alla Riforma, ma i tempi si sono rivelati fin troppo lenti ed i provvedimenti fino ad oggi inadeguati, senza dire di colpevoli silenzi da parte politica e sindacale in merito a categorie scandalosamente privilegiate in materia. La recente Legge Finanziaria ha dato un colpo di accelerazione, prevedendo a breve scadenza **l'obbligo** a carico dei lavoratori di operare la scelta in merito:

- alla destinazione del proprio TFR ad un Fondo negoziale costituito nell'ambito del CCNL applicato (fondo chiuso), oppure all'INPS, oppure, se l'Istituto ha meno di 50 dipendenti, al mantenimento dello stesso presso il proprio datore di lavoro;
- all'adesione libera ad un Fondo di previdenza complementare usufruendo di benefici fiscali, contribuendo, insieme al proprio datore di lavoro, alla costituzione di una posizione previdenziale propria.

L'Agidae non poteva restare inerte di fronte a questo autentico terremoto previdenziale che chiamerà in causa tutti i lavoratori operanti nelle nostre Istituzioni. Si è pertanto attivata, insieme alle OO.SS., per far nascere un Fondo Negoziale, nel quale far confluire non solo i lavoratori del mondo Agidae, ma anche quelli operanti nei settori affini e regolati da altri CCNL. A breve saranno resi noti i risultati di questo tentativo di aggregazione nazionale di comparti diversi.

FOND.E.R. Il primo bando emanato nel dicembre scorso dal Fondo ha messo a disposizione un milione di euro per la formazione. Sono stati presentati 75 piani formativi con la richiesta complessiva di oltre tre milioni e mezzo di euro! Sono stati inviati 7500 dépliant per la rilevazione delle esigenze formative: con i soli 300 fax di ritorno è stata richiesta formazione per oltre 4500 lavoratori. Bastano queste cifre per sottolineare il ruolo di sostegno al quale è chiamato FOND.E.R. e la lungimiranza di chi ha fortemente voluto, nonostante perplessità e critiche piovute in abbondanza, questo strumento che, assicurando i mezzi economici alla formazione, garantisce indirettamente la tenuta stessa delle attività degli Istituti.

Per aumentare le risorse disponibili, il **tre per mille** del monte salari, occorre farsi promotori di nuove adesioni, ricordando che queste non hanno alcun costo per il datore di lavoro, trattandosi di contributi comunque obbligatori. Se fossero coinvolti tutti coloro che, a vario titolo, frequentano le nostre Opere, gli Istituti potrebbero disporre di maggiori risorse per il finanziamento della formazione dei dipendenti e dei religiosi. Superfluo aggiungere che l'aggiornamento continuo degli operatori rimane il segreto dell'efficacia e del successo delle Opere apostoliche gestite.

P. Francesco Ciccimarra

Verso PREVIFONDER – Fondo Nazionale di Previdenza complementare per lavoratori dipendenti degli Enti Religiosi e del terzo settore

Il punto sul T.F.R. e sulla previdenza complementare

Maurizio Giordano

Da oltre un decennio il sistema pensionistico italiano (ma analoghi sono i problemi in tutti i Paesi occidentali) è oggetto di tensioni collegate a fattori demografici (il prolungamento della vita umana, la denatalità), economici (globalizzazione della produzione e distribuzione, delocalizzazioni, concorrenza tra Paesi con diversa legislazione e prassi sociale e fiscale), organizzativi (rapporti di lavoro flessibili, precariato, tardivo ingresso nel lavoro), con conseguenti politiche economiche e sociali volte a contenere gli aumenti dei costi del sistema, che ovunque incidono per oltre il 10% del Prodotto Interno Lordo, con punte più elevate per i Paesi che, come l'Italia, presentano una forte incidenza della popolazione anziana ed una legislazione pensionistica favorevole (a fronte di carenze nelle politiche per la famiglia, i servizi sociali, gli ammortizzatori sociali).

Di qui una serie di riforme (nel 1992/93, nel 1995, nel 1997, nel 2004 ed altre sono preannunciate) aventi per oggetto sia i rendimenti pensionistici sia l'età di pensionamento, che, complessivamente, hanno prodotto una situazione che vede: una fascia di persone (gli attuali pensionati ed i pensionandi nel prossimo decennio) dotate di assegni di una certa adeguatezza in relazione alla loro vita lavorativa; una fascia di persone (quelle che hanno cominciato a lavorare negli anni novanta) la cui pensione pubblica (INPS, INPDAP, etc) – dopo 35 anni di lavoro! – sarà largamente inferiore alla metà dell'ultima retribuzione.

La previdenza complementare

Per sopprimere a questa situazione è stata introdotta sin dal 1993 (con il decreto legislativo n. 124) la previdenza complementare su base volontaria, da affiancare a quella obbligatoria, al fine di pervenire ad un complessivo trattamento pensionistico che garantisca ai futuri pensionati un trattamento più adeguato alle loro esigenze. L'iniziale decreto è stato via via modificato, fino a giungere all'ultima revisione (decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252) ed alla "Finanziaria 2007" (legge 27 dicembre, 2006, n. 296, art.1, commi 313, 314, 749-767) che, incidendo direttamente, e dal 1° gennaio 2007, sulla destinazione del TFR (il trattamento di fine rapporto che spetta ad ogni lavoratore e che era sinora rimasto nella disponibilità del datore di lavoro), ha di fatto reso necessario per tutti i datori di

lavoro, i lavoratori e le rispettive organizzazioni prendere una decisione rispetto alla previdenza complementare.

A partire dal 1° gennaio 2007, infatti, i lavoratori debbono scegliere se mantenere l'attuale disciplina del TFR o optare per un Fondo pensioni complementari (utilizzando la modulistica del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; in caso di silenzio il TFR maturando va ad un Fondo pensioni di categoria già esistente o a un Fondo pensioni che sarà istituito dall'INPS). Nell'ipotesi che il lavoratore scelga esplicitamente per il mantenimento del TFR, questo sarà comunque trasferito all'INPS (che lo gestirà secondo le vecchie norme) nel caso di datori di lavoro aventi 50 o più dipendenti, mentre potrà restare "in azienda" per quelle con meno di 50 dipendenti. E' opinione diffusa che queste novità favoriranno lo sviluppo della previdenza complementare (finora ha aderito solo circa il 15% dei lavoratori interessati), con dirette conseguenze su tutti i rapporti di lavoro.

Gli orientamenti della CISM e dell'USMI

La nuova situazione è stata esaminata dal Comitato di Coordinamento CISM-USMI (cui partecipano gli organismi dei quali fanno parte Istituti religiosi, Società di vita apostolica e/o religiosi e religiose e che perseguono finalità e interessi specifici: AGIDAE, ARIS, CNEC, FIDAE, FISM, UNEBA ed il "Gruppo economi/e generali"). Il Comitato ha ritenuto ormai indifferibile l'adozione di forme pensionistiche complementari per il personale dipendente da Istituti religiosi, Società di vita apostolica o, comunque, da organismi direttamente o indirettamente collegati con la Chiesa. Questo orientamento si basa sia sulle nuove disposizioni legislative e sui contenuti dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, sia sulla necessità che il personale dipendente da tali organismi possa fruire – per quanto di nostra responsabilità e competenza – di più elevate prestazioni pensionistiche: un diverso orientamento potrebbe, tra l'altro, apparire non coerente con i principi della Dottrina sociale della Chiesa, che dobbiamo per primi testimoniare, e collocherebbe i lavoratori operanti presso tali istituzioni in posizione deteriore rispetto a quelli dipendenti da altri enti o aziende presenti negli stessi settori di attività: assistenza sociale e sociosanitaria, educazione ed istruzione, formazione professionale, sanità.

Possibili soluzioni

Le forme pensionistiche complementari previste dalla legge sono le seguenti:

- Fondi pensione negoziali (o chiusi): sono costituiti in base a CCNL, accordi collettivi, accordi o regolamenti aziendali; si riferiscono alle categorie di lavoratori considerate in tali fonti istitutive; sono amministrati dalle stesse categorie (datori di lavoro e lavoratori, pariteticamente);
- Fondi pensione aperti: sono istituiti e gestiti direttamente da imprese di investimento mobiliare, assicurazioni, società di gestione del risparmio, etc.; l'adesione avviene mediante accordi collettivi (datori di lavoro-lavoratori) o mediante scelta individuale del lavoratore;
- Forme pensionistiche individuali (PIP): adesione singola del lavoratore mediante contratti di assicurazione.

Rispetto a tali possibilità, considerato anche l'elevato numero di lavoratori potenzialmente interessato e l'omogeneità di ispirazione e tendenza dei soggetti rappresentati nel Comitato di Coordinamento, si ritiene preferibile non delegare a terzi le decisioni e la gestione di risorse finanziarie che nel tempo potranno raggiungere una notevole entità. In questa scelta si è anche tenuto conto del parere delle organizzazioni sindacali, generalmente contrarie ai Fondi aperti (la terza ipotesi non ha natura contrattuale collettiva).

Conseguentemente è stata condivisa la scelta di adottare lo strumento del Fondo negoziale mediante istituzione di uno specifico **Fondo pensioni per i lavoratori degli enti ecclesiastici e del terzo settore** cui procederanno, nella fase iniziale, AGIDAE, FISM ed UNEBA previo accordo con le organizzazioni sindacali (prevalentemente CGIL, CISL, UIL) firmatarie dei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, mentre l'ARIS sta valutando la questione; al Fondo potranno successivamente associarsi altri soggetti (organismi rappresentativi di settori affini, enti ecclesiastici quali Diocesi, Parrocchie, etc.) sulla base di accordi sindacali o di regolamenti e accordi anche "aziendali". Esso assumerà quindi la caratteristica di forma pensionistica complementare cui può fare riferimento tutta la vasta area del terzo settore di ispirazione religiosa.

Funzionamento del Fondo pensioni

Il Fondo, secondo le leggi vigenti, sarà amministrato da un'Assemblea, da un Consiglio di Amministrazione e da un Collegio dei Revisori dei Conti composti pariteticamente da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sarà vigilato dalla Commissione di Vigilanza dei fondi Pensione (COVIP). Le risorse finanziarie debbono per legge essere affidate ad una Banca depositaria, mentre gli investimenti saranno gestiti mediante convenzioni con primarie società di investimento mobiliare, assicurazioni, società di gestione del risparmio, fondi comuni: la scelta sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione che darà anche le indicazioni sui livelli di individuazione e ripartizione dei rischi nella scelta degli investimenti, secondo le norme contenute nel decreto n. 252/2005.

Il finanziamento del Fondo avverrà attraverso una quota (potrebbe essere dell'1%) della retribuzione a carico del datore di lavoro ed una eguale quota a carico del lavoratore, e mediante il trasferimento del TFR maturato successivamente al 1° gennaio 2007 (o dalla data di assunzione del singolo lavoratore, se successiva). Questo comporterà un maggiore costo del lavoro, solo parzialmente mitigato dalle compensazioni previste dalla legge, che AGIDAE, FISM ed UNEBA dovranno tenere presente in fase di rinnovo dei rispettivi CCNL (le trattative sono in corso). L'adesione del lavoratore al Fondo è volontaria e spetterà allo stesso lavoratore scegliere la linea di investimento tra quelle proposte dal Fondo che riterrà più conveniente per la sua situazione. All'atto del pensionamento egli avrà diritto ad una rendita calcolata sulla base dei contributi complessivamente versati sulla sua posizione aumentata del frutto degli investimenti (potrà anche chiedere che una parte, non superiore al 50%, gli venga corrisposta in capitale; così come manterrà, nei confronti del Fondo, il diritto alle anticipazioni secondo le attuali norme che disciplinano il TFR). Sia i redditi degli investimenti che la rendita finale hanno un trattamento fiscale agevolato.

IRPEG e ICI: finalmente qualcosa si muove

1. Sentenza Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, n. 690 del 15/01/2007 (Pres. Prestipino, Rel. Botta)

Imposte sui redditi – Irpeg – Dimezzamento dell'aliquota Irpeg – Enti ecclesiastici – Applicabilità – Caso di specie – Art. 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 601

Massima – La disposizione dell'art. 6 del DPR n. 601/1973 che dimezza l'Irpeg dovuta dagli Enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza ed istruzione (e quindi anche agli Enti Ecclesiastici di cui all'art. 7, punto 3, dell'Accordo 8 febbraio 1984 fra Stato Italiano e Chiesa Cattolica) trova applicazione anche in riferimento all'art. 7 del D.L. n. 330/1989 (non convertito in legge ma i cui effetti sono stati fatti salvi dalla L. n. 363/1991) e perciò l'aliquota Irpeg ivi prevista è ridotta per questi Enti dal 36 al 18 per cento.*

Svolgimento del processo

La controversia concerne l'impugnazione di una cartella esattoriale conseguente alla liquidazione della dichiarazione sostitutiva dei redditi di fabbricati presentata dalla Congregazione, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 330/1989, con riferimento agli anni dal 1983 al 1987: ragione della contestazione era l'applicazione da parte dell'Ufficio dell'aliquota del 36 per cento, laddove la Congregazione aveva applicato, invece, l'aliquota ridotta del 18 per cento alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 7, punto

3, dell'Accordo dell'8 febbraio 1984 tra lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica, 2, comma 1, della L. n. 222/1985 e 6, lettera c), del DPR n. 601/1973.

La Commissione adita accoglieva il ricorso, ma la decisione era riformata dalla Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale la Congregazione ...propone ricorso per cassazione con due motivi, illustrato anche con memoria. Resistono il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate con controricorso.

* Cfr. G. D'Alfonso, *Connotazioni giuridiche e fiscali degli enti ecclesiastici* (in "Il fisco" n. 21/2005, fascicolo n. 1, pag. 3178).

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, la Congregazione ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del D.L. n. 330/1989 ed insufficiente motivazione, reclamando il proprio diritto, erroneamente disconosciuto dal giudice di merito, all'applicazione dell'aliquota agevolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7, punto 3, dell'Accordo dell'8 febbraio 1984 tra lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica, 2, comma 1, della L. n. 222/1985 e 6, lettera c), del DPR n. 601/1973.

La decisione adottata sul punto, nella sentenza qui impugnata, è così motivata: "la disposizione dell'art. 7 del D.L. n. 330/1989 '... per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche si applica in ogni caso l'aliquota del 36%...' costituisce eccezione alle regole generali fissate in materia tributaria con il DPR n. 601/1973 e, pertanto, ai sensi dell'art. 14 (del Codice Civile), non può essere applicata oltre il caso e i tempi in essa considerati. Pertanto l'aliquota da applicare, nel caso di specie, data la tassatività della disposizione del citato art. 7 del D.L. n. 330/1989 può essere solo quella del 36 per cento".

E' agevole comprendere che il nucleo essenziale della controversia concerne l'interpretazione dell'art. 7 (in specie del comma 1) del D.L. n. 330/1989, un decreto-legge non convertito, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 2, della L. n. 363/1991, il quale ha disposto che restino "validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1989, n. 112, 29 maggio 1989, n. 200, 28 luglio 1989, n. 266, 25 settembre 1989, n. 330, e 25 novembre 1989, n. 383".

Orbene la disposizione di cui al citato art. 7, comma 1, del D.L. n. 330/1989 recita: "Per ciascuno dei periodi di imposta per i quali è presentata la dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 6 l'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando ai redditi o ai maggiori redditi imponibili dichiarati l'aliquota marginale dichiarata dal contribuente per i periodi di riferimento o risultante dal certificato di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentato per tale anno, se dalla dichiarazione presentata per i periodi di riferimento non risultava un reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito; per ciascuno dei periodi di imposta per i quali sono stati notificati accertamenti non definitivi l'imposta è determinata applicando l'aliquota marginale corrispondente al reddito complessivo accertato; in caso di omissione della dichiarazione si applica l'aliquota del 27 per cento. Per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche si applica in ogni caso l'aliquota del 36 per cento; per l'imposta locale sui redditi si applica in ogni caso l'aliquota del 16,2 per cento."

Scopo della norma è manifestamente quello di stabilire la misura dell'aliquota applicabile alle dichiarazioni *de quibus per ciascuno dei periodi di imposta* ai quali la dichiarazione concretamente presentata si riferisce. La misura dell'aliquota in questione, mentre rimane identica (in ciascuno di tali periodi, ossia indipendentemente da quale fosse la misura applicabile *ratione temporis*) in relazione al reddito delle persone giuridiche (36 per cento) e per l'imposta locale sui redditi (16,2 per

cento), varia, invece, in relazione al reddito delle persone fisiche, applicandosi nel caso, in via generale e salvo le eccezioni previste dalla medesima disposizione, l'aliquota marginale dichiarata dal contribuente per i periodi di riferimento.

L'art. 6, comma 1, lettera c) [al momento dei fatti di causa, lettera h)], del DPR n. 601/1973, stabilisce, invece, per gli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione (qual è per dato pacifico in giudizio, la Congregazione ricorrente), un'agevolazione di carattere soggettivo, destinata ad avere valore generale e priva di definiti limiti temporali, consistente nella riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, indipendentemente dall'aliquota *ratione temporis* utilizzabile per determinarla.

Non può darsi, quindi, alcun rapporto di specialità tra la norma di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. n. 330/1989 e quella di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), del DPR n. 601/1973, diversi essendo l'oggetto e le finalità delle disposizioni considerate: la prima funzionale alla (sola) neutralizzazione delle variazioni di aliquota per il calcolo dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei periodi considerati dalla norma, ossia per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione fosse scaduto anteriormente alla data del 30 maggio 1989; la seconda funzionale ad agevolare in via generale determinati enti soggetti all'imposta sul reddito delle

persone giuridiche, tra i quali l'ente alla cui tipologia è ascrivibile la Congregazione ricorrente. Così nel quadro di una interpretazione sistematica dell'art. 7, comma 1, del D.L. n. 330/1989, la locuzione "in ogni caso", utilizzata dalla norma con riferimento all'applicazione dell'aliquota del 36 per cento al reddito delle persone giuridiche, deve essere letta in armonia con la prima parte della stessa norma, scorgendone immediatamente per questa via la sua chiara funzionalità a sancire l'indifferenza alle variazioni temporali dell'aliquota applicabile.

Sicché non è legittimo attribuire, come fa il giudice di merito, nella sentenza qui impugnata, a quella locuzione un valore che essa non ha, al punto da attribuire alla stessa la forza di derogare (addirittura, per implicito) ad un'agevolazione tributaria giustificata dal possesso di una qualità soggettiva.

Deve essere, pertanto, accolto il primo motivo di ricorso, restando assorbita, nell'accoglimento di questo, la seconda censura sviluppata nel ricorso.

La sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ed essendo circostanza pacifica la spettanza alla Congregazione ricorrente dell'agevolazione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera c), del DPR n. 601/1973, la causa può essere decisa nel merito con l'accoglimento del ricorso originario del contribuente. La mancanza di precedenti nella giurisprudenza della Corte sul punto deciso, giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ac-

coglie il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio.

2. Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, Sez. 06, n. 1/06/07 del 25/01/2007

Omissis.

Svolgimento del processo

Con il primo dei provvedimenti indicati in epigrafe il Servizio tributi del Comune di Cagliari ha accertato nei confronti dell'Ente "Congregazione"..., l'imposta comunale sugli immobili ritenuta dovuta e non versata per l'esercizio 2000, oltre sanzioni ed interessi, in relazione agli immobili di proprietà dell'Ente ubicati in Cagliari nella Via... ed in Via...

Col secondo l'Ufficio ha contestato l'omessa comunicazione, con la conseguente irrogazione della relativa sanzione, con riferimento ai medesimi immobili e per lo stesso anno d'imposta.

Nei ricorsi, presentati dall'Ente in persona del rappresentante..., a mezzo del difensore Dott..., in forza di procura in calce agli atti introduttivi del giudizio, viene eccepita l'esenzione de-

gli immobili dall'assoggettamento all'ICI, sussistendo il presupposto soggettivo dell'utilizzo da parte di ente non commerciale, e quello oggettivo della destinazione dei locali all'esclusivo svolgimento di attività ricettive.

L'ufficio tributi del Comune di Cagliari si è costituito in giudizio affermando l'inapplicabilità dell'esenzione invocata alla società ricorrente ed ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

Alla odierna udienza di discussione, previa riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 546/1992, per connessione soggettiva ed oggettiva, i rappresentanti delle parti hanno illustrato le rispettive posizioni, confermando le conclusioni sulle quali la causa è stata assegnata a decisione.

Motivi della decisione

L'unico motivo di doglianza, per entrambi i ricorsi, concerne la sussistenza del diritto dell'ente ricorrente all'esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, per i locali di proprietà, adibiti allo svolgimento di attività ricettiva e ad alloggio delle religiose.

La normativa ICI prevede disciplina i casi di esenzione dell'imposta nell'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992.

Non sono, quindi, assoggettati ad ICI gli immobili utilizzati da enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che

non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. Tali immobili devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché ad attività di religione o di culto, o dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

Nel caso in trattazione è pacifico che la Congregazione ricorrente sia un ente ecclesiastico che svolge attività ricettizia.

Rileva la Commissione che la materia dell'esenzione dall'ICI ha formato oggetto di modifiche normative e di mutamenti giurisprudenziali.

In particolare, l'art. 39 della legge 4 agosto 2006, n. 248, attualmente vigente, prevede che *l'esenzione di-
sposta dall'art. 7, comma 1, lett. i), del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si in-
tende applicabile alle attività indicate
nella medesima lettera che non abbiano
esclusivamente natura commerciale.*

Nella fattispecie l'attività svolta ha natura ricettizia e non risulta esercitata a fini di lucro, circostanza quest'ultima che comporterebbe l'esclusione dall'esenzione, connotando di finalità esclusivamente commerciali l'attività medesima.

Nel caso in trattazione risulta che la struttura accoglie studentesse dietro corresponsione di una retta; ciò però non comporta automaticamente la sussistenza di finalità di lucro, ma solamente la mera acquisizione di risorse a copertura dei costi sostenuti e necessaria alla sopravvivenza stessa del pensionato femminile.

La corresponsione delle rette, infatti, in mancanza di una prova contraria, si risolve nel necessario sistema di finanziamento delle attività svolte dalla Congregazione, in passato basato su contribuzioni di benefattori ma, in un sistema moderno, inevitabilmente subordinato all'acquisizione di mezzi fi-

nanziari che consentano di proseguire nel perseguimento dei fini istituzionali.

Si deve, quindi, ritenere che l'attività svolta non abbia la natura esclusivamente commerciale voluta dalla legge per l'assoggettamento all'ICI. Avuto riguardo, anche, alla circostanza che il Comune di Cagliari – Divisione Sport e Turismo, in data 18 febbraio 2002, ha rilasciato l'autorizzazione prot. 1326, per l'esercizio dell'attività ricettiva extra-alberghiera di casa per ferie all'immobile di Via... Quanto, poi, all'immobile adibito a residenza delle religiose, deve ritenersi sussistente la finalità di religione e di culto prevista per applicare l'esenzione dall'imposta, in disparte la presunzione indicata dalla Corte di Cassazione con la sentenza 20033/2005.

Nel caso in esame, pertanto, deve concludersi per l'esistenza delle condizioni normativamente previste per accedere all'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, sia sotto il profilo soggettivo che relativamente a quello oggettivo e, per conseguenza, i ricorsi riuniti si dimostrano meritevoli di accoglimento.

In considerazione della peculiarità della fattispecie trattata, ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti, ai sensi degli artt. 92 c.p.c. e 15 D.Lgs. 546/1992.

P.Q.M.

La Commissione

in accoglimento dei ricorsi riuniti, annulla gli atti impugnati e dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Cagliari nella Camera di Consiglio della Commissione Tributaria Provinciale il 25 gennaio 2007.

IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Dott.sa Donata CABRAS)

IVA al 4% per le prestazioni di Cooperative e Consorzi

Come tutti gli anni anche la legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) non risparmia novità nel campo dell'IVA per i comuni; in particolare quella di maggior rilievo è contenuta all'art. 1, comma 331, e prevede che le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'art. 10 della legge IVA siano ricondotte al n. 41-bis tabella A parte II e quindi imponibili IVA al 4%, nel caso in cui vengano rispettati i requisiti oggettivi (prestazioni rese da cooperative o loro consorzi) e soggettivi (prestazioni rese nei confronti di anziani e inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di Aids, di handicappati psicofisici, di minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, sia direttamente sia in esecuzione di appalto e convenzioni in genere).

Resta ferma la possibilità per le cooperative sociali di optare per l'imponibilità o per l'esenzione.

Già in precedenza, con la Finanziaria 2005, il legislatore era intervenuto in materia con una disposizione quasi analoga

ma soggetta a una limitazione di spesa (10 milioni di euro annui), la cui concreta attuazione era subordinata a decreti attuativi mai arrivati.

Ora l'intervento del legislatore è ben più preciso e incisivo: per come è formulata si tratta di una norma interpretativa e come tale dotata di effetto retroattivo.

Con la novità introdotta viene concesso alle cooperative, sociali e non, di inquadrare le prestazioni di cui ai numeri:

- 18 – prestazioni sanitarie di dia-

gnosi, cura e riabilitazione rese alla persona;

- 19 - prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate;
- 20 - prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale;
- 21 - le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
- 27-ter - le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore di anziani e inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazione di disadattamento e di devianza, fra le prestazioni imponibili con l'aliquota del 4%, anziché in esenzione, con conseguente possibilità di detrarsi l'IVA assolta sugli acquisti di beni e sulle prestazioni di servizi con i conseguenti benefici fiscali.

Come detto, l'efficacia è disposta retroattivamente, per questo motivo inciderebbe sui rapporti non ancora chiusi e potrà determinare un aggravio finanziario in capo all'ente locale per il quale le prestazioni rimangono esenti, con conseguente impossibilità di detrarre l'imposta sul valore aggiunto ora applicata dalle cooperative affidatarie del servizio appaltato.

Inutile nascondere che tale modifica interpretativa non mancherà di incidere nella fase di predisposizione dei bilanci di previsione, in quanto le prestazioni in oggetto, specie quelle contenute nel punto 21 (asili nido, colonie, case di riposo), sono largamente gestite tramite affidamenti a cooperative.

Paolo Pieri, in "Italia Oggi" del 12/01/2007.

Lavoratori domestici:

il nuovo Contratto

Sr. Maria Ippolito

Le parti sindacali hanno firmato il nuovo Contratto Nazionale applicabile ai lavoratori domestici.

La nuova normativa entra in vigore dal 1° marzo 2007 e scadrà il 28 febbraio 2011.

Le modifiche più rilevanti riguardano:

- la classificazione del personale, inquadrato in 4 livelli;
- la retribuzione;
- l'orario di lavoro.

Ad ogni livello di inquadramento corrispondono due parametri retributivi (normale e super).

Rimane, inoltre, valida la distinzione tra lavoratori conviventi o non.

TABELLA RETRIBUZIONI*

Tabella A		
Lavoratori conviventi (valori mensili)		
Livelli	Importi	Indennità
A	550,00	
AS	650,00	
B	700,00	
BS	750,00	
C	800,00	
CS	850,00	
D	1.000,00	150,00
DS	1.050,00	150,00

* Tabella tratta da "Guida al Lavoro" n. 7, del 9 febbraio 2007, pp. 96-97.

Tabella B		
Lavoratori di cui art. 15, comma 2 (valori mensili)		
Livelli	Importi	
B	500,00	
BS	525,00	
C	580,00	
Tabella C		
Lavoratori non conviventi (valori orari)		
Livelli	Importi	
A	4,00	
AS	4,70	
B	5,00	
BS	5,30	
C	5,60	
CS	5,90	
D	6,80	
DS	7,10	
Tabella D		
Assistenza notturna (valori mensili)		
Livelli	Importi autosufficienti	Non autosufficienti
BS	862,50	
CS		977,50
DS		1.207,50
Tabella E		
Presenza notturna (valori mensili)		
Livello unico	577,50	
Tabella F		
Indennità (valori giornalieri)		
Pranzo e/o colazione	1,637	
Cena	1,637	
Alloggio	1,416	
Totale	4,69	

Orario di lavoro

Per il personale *convivente* vengono confermate le durate massime di prestazione lavorativa:

- 54 ore settimanali;
- 10 ore giornaliere al massimo e non consecutive.

Per i lavoratori *non conviventi*:

- durata massima settimanale: ore 40 distribuite, al massimo, su 6 giorni settimanali;
- durata massima giornaliera: ore 8 non consecutive.

Ferie

Il Contratto Nazionale offre anche una nuova regolamentazione delle ferie (art. 18).

Il godimento delle 4 settimane di ferie (24 giorni) può essere frazionato in due periodi:

- due settimane devono essere godute entro la fine dell'anno di maturazione;
- le altre due possono essere godute entro 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione.

Contratti a termine

Viene rinnovata la regolamentazione in base al Dlgs. 368/2001 che consente l'apposizione del termine soltanto di fronte a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

La proroga è ammessa una sola volta, a condizione che la durata del contratto non superi i tre anni.

Una novità è l'introduzione del *contratto di lavoro ripartito* per il quale due lavoratori si alternano nell'attività secondo accordi prestabiliti.

Contributi

L'Inps, a seguito della variazione Istat dei prezzi al consumo, ha stabilito, per il 2007, la contribuzione dovuta in relazione al personale domestico, sulla base di *tre fasce di retribuzione* oppure in relazione alla durata del rapporto di lavoro superiore a 24 ore settimanali.

Le novità che si applicano ai nuovi lavori sono:

- aumento dell'aliquota Ivs a carico del lavoratore pari allo 0,30 %;
- per i datori di lavoro: 0,50% .

I nuovi importi, che devono applicarsi **dal 10 aprile 2007**, sono i seguenti:

- retribuzione oraria effettiva **fino ad euro 6,83**: contributo orario pari a:
 - o euro 1,27 (con Cuaf);
 - o euro 1,23 (senza Cuaf);
- retribuzione oraria **oltre euro 6,83 fino ad euro 8,34**: contributo orario pari a:
 - o euro 1,43 (con Cuaf);
 - o euro 1,39 (senza Cuaf);

- retribuzione **oraria oltre euro 8,34**: contributo orario pari a:
 - o euro 1,75 (con Cuaf);
 - o euro 1,70 (senza Cuaf);
- orario di lavoro **superiore a ore 24 settimanali**: contributo orario pari a:
 - o euro 0,92 (con Cuaf);
 - o euro 0,90 (senza Cuaf).

I contributi si devono versare entro il decimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, cioè:

- **entro il 10 gennaio** con riferimento all'ultimo trimestre dell'anno precedente;
- **entro il 10 aprile**;
- **entro il 10 luglio**;
- **entro il 10 ottobre**.

L'art. 47, inoltre, prevede la costituzione di un'apposita **Cassa malattia** per i lavoratori domestici, mentre l'art. 48 prevede la creazione di un **Fondo per la previdenza complementare**.

I contributi INPS 2007: Circolare INPS n. 40 del 16/02/2007

Omissis.

Oggetto: Importo dei contributi dovuti per l'anno 2007 per i lavoratori domestici

L'ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2005 - dicembre 2005 ed il periodo gennaio 2006 - dicembre 2006 è risultata del 2%.

Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2007 per i lavoratori domestici.

A decorrere dal 1° gennaio 2007, in applicazione dell'art. 1, comma 769, della legge 296 del 27 dicembre 2006, l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore.

Si fa presente, inoltre, che l'aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAFF, è aumentata di 0,50 punti percentuali come previsto dall'art. 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Restano in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, aventi decorrenza 1/2/2001 e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006) aventi decorrenza 1/1/2006, come indicato nella **circolare n. 19 dell'8/02/2006**.

Decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007

Lavoratori italiani e stranieri			
Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAFF	Senza quota CUAFF ⁽¹⁾
Fino a € 6,83	€ 6,06	€ 1,27 (0,30) ⁽²⁾	€ 1,23 (0,30) ⁽²⁾
Oltre € 6,83 fino a € 8,34	€ 6,83	€ 1,43 (0,34) ⁽²⁾	€ 1,39 (0,34) ⁽²⁾
Oltre € 8,34	€ 8,34	€ 1,75 (0,42) ⁽²⁾	€ 1,70 (0,42) ⁽²⁾
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 4,41	€ 0,92 (0,22) ⁽²⁾	€ 0,90 (0,22) ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il contributo CUAFF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi.

⁽²⁾ La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Coefficienti di ripartizione

I coefficienti di ripartizione sono indicati nella seguente tabella:

Lavoratori domestici

Coefficienti di ripartizione dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007

Gestione	Lavoratori domestici con CUAFF ^{(1) (2) (3)}		Lavoratori domestici senza CUAFF ^{(1) (2) (3)}	
	Aliquote	Coefficienti	Aliquote	Coefficienti
F.P.L.D. ⁽¹⁾	17,4275%	0,831068	16,7075%	0,820201
D.S. ^{(2) (3)}	2,0325%	0,096924	2,1525%	0,105670
C.U.A.F. ^{(2) (3)}	0,0000%	0,000000		
Maternità ^{(2) (3) (4)}	0,0000%	0,000000	0,0000%	0,000000
INAIL	1,31%	0,062470	1,31%	0,064310
Fondo garanzia tratt. fine rapporto	0,20%	0,009538	0,2000%	0,009819
TOTALE	20,9700%	1,000000	20,3700%	1,000000

Note

- (1) In base all'art. 1, comma 769, della **Legge 26/12/2006, n. 296** (Finanziaria 2007), dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore.
 - (2) In base alla **Legge 23/12/2005, n. 266** (Finanziaria 2006), commi 361 e 362, dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989 è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).
 - (3) L'**art. 120** della **L. 23/12/2000, n. 388** riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.).
 - (4) L'**art. 49** della **L. 488/1999** dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell'indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall'**art. 43** della **L. 28/12/2001 n. 488** (Legge finanziaria 2002).
- A seguito dell'art. 45 comma 3 del **D.Lgs. n. 286/1998** (Testo Unico sull'immigrazione), a decorrere dal 1° gennaio 2000, è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.
 - A seguito dell'art. 3, commi 1 e 3 della **L. 23/12/1998 n. 448**, a decorrere dal 1° gennaio 2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc.
 - In base al **D.Lgs. 446/97**, per effetto dell'introduzione dell'IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell'1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.

Art. 1, comma 793, legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Assistenza domiciliare all'infanzia

I contributi previdenziali e assicurativi per gli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la Provincia autonoma di Bolzano, sia dipendenti di persone fisiche o nuclei familiari che dipendenti di imprese individuali o di persone giuridiche, sono dovuti, ai sensi dell'art. 1, comma 793, legge 27 dicembre 2006 n° 296, secondo le misure previste dall'art. 5 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, *“anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati”*.

Per quanto attiene alle modalità ed ai termini dei versamenti della contribuzione, la cui determinazione è demandata all'Istituto dalla citata norma della Legge Finanziaria, si rinvia alla normativa generale attualmente vigente in materia di lavoro domestico, ovvero a quanto stabilito dall'art. 8 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403. Per tale tipologia di rapporti di lavoro e solo per la provincia di Bolzano, i datori di lavoro dovranno pertanto utilizzare il Mod. LD09 di denuncia di rapporto di lavoro domestico indicando nelle note la dicitura *“assistente domiciliare all'infanzia prov. Bolzano”*.

Inoltre, in quanto condizione necessaria per l'applicazione della legge sopra citata, dovrà essere consegnata alla sede di competenza, contestualmente al mod. LD09, autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 dal lavoratore, attestante la qualificazione o l'accreditamento presso la Provincia autonoma di Bolzano quale assistente domiciliare all'infanzia.

Il Direttore Generale
Crecco

FOND.E.R.:

BANDO N. 1/06: PRIMI DATI SUI PIANI

FORMATIVI PRESENTATI AL FONDO

Tania Grandi¹

Il primo Bando di FOND.E.R.² per il finanziamento dei Piani formativi, pubblicato il 21 dicembre 2006, si è chiuso il 19 febbraio 2007.

Sul Bando 01/06 sono stati presentati complessivamente 75 piani formativi. L'importo complessivo del Fondo messo a bando è di euro 1.000.000 contro gli oltre 3.600.000 euro richiesti a FONDE.R. nei piani presentati. L'ammontare complessivo dei piani presentati a febbraio raggiunge la quota di 4.500.000 euro, compreso il co-finanziamento privato (circa 9.000 euro) che si attesta così al 20% del totale.

Dei 75 piani presentati, circa due terzi (62%) appartengono al comparto 'Scuola', mentre poco più di un terzo a quello 'Socio-sanitario-assistenziale-educativo' (34%; cfr. Tavola 1).

Tavola 1 – Piani formativi presentati: tipologia di piani e comparti (totale: 74 piani)

Comparti	TIPOLOGIA DI PIANI FORMATIVI	
	v.a.	%
SCUOLA	46	62
SOCIO S.A.E. (*)	25	34
SCUOLA E SOCIO S.A.E. (*)	1	1
ALTRO	2	3
Totale	74	100

(*) Socio-sanitario-assistenziale-educativo.

¹ D.ssa Tania Grandi – Responsabile Area Formazione FOND.E.R.

² FOND.E.R. – Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua degli Enti Religiosi, costituito a seguito dell'accordo nazionale firmato dall'organizzazione datoriale AGIDAE e dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL. Il Fondo ha sede legale a Roma, in Via Vincenzo Bellini n.10 - <http://www.fonder.it>.

Con riferimento alle tipologie (cfr. Tavola 2), i piani aziendali risultano quelli maggiormente scelti dai soggetti attuatori (59%), seguiti dagli interaziendali (15%) e dai settoriali (14%). Di contro, i piani territoriali sono nel complesso i meno presenti (2%).

Tavola 2 – Piani formativi presentati: incidenza della tipologia di piani sui comparti (totale: 74 piani)

Comparti	TIPOLOGIA DI PIANI FORMATIVI							
	aziendali		interaziendali		territoriali		settoriali	
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
SCUOLA	25	57	7	64	1	50	12	71
SOCIO S.A.E. (*)	17	39	4	36	1	50	4	24
SC. E SOCIO S.A.E (*)	1	2	-	-	-	-	-	-
ALTRO	1	2	-	-	-	-	1	6
Totale	44	100	11	100	2	100	17	100
<i>% tipologia su totale</i>		59		15		3		14

(*) Socio-sanitario-assistenziale-educativo.

Per quel che riguarda i comparti (cfr. Tavola 3), vi sono alcune differenze nella scelta delle tipologie di piano. Nello specifico, nel comparto Scuola poco più della metà dei piani risulta aziendale (56%), seguito dai piani settoriali che costituiscono poco meno di un terzo del totale (27%) e dai piani interaziendali (16%). Anche nel comparto Socio-sanitario-assistenziale-educativo i piani aziendali risultano quelli maggiormente presenti (65%), ma hanno un'incidenza maggiore rispetto al comparto della Scuola (+9 punti %). Seguono, poi, a distanza ed a pari merito, i piani interaziendali (15%) e settoriali (15%).

Tavola 3 – Piani formativi presentati: incidenza dei comparti sulle tipologie di piano (totale: 74 piani)

Comparti	TIPOLOGIA DI PIANI FORMATIVI									
	aziendali		interaziendali		territoriali		settoriali		Totale	
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
SCUOLA	25	56	7	16	1	2	12	27	45	100
SOCIO S.A.E. (*)	17	65	4	15	1	4	4	15	26	100
SC. E SOCIO S.A.E (*)	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100
ALTRO	1	50	-	-	-	-	1	50	2	100

(*) Socio-sanitario-assistenziale-educativo.

Ad oggi il Fondo sta valutando i piani formativi presentati. Tutte le informazioni in merito verranno pubblicate sul sito di FOND.E.R. all'indirizzo <http://www.fonder.it>.



LA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ: RISULTATI DI UN PERCORSO

Il prossimo luglio saranno ormai quattro anni che l'avventura di Agiqualitas – sia pure tra numerose incertezze - è iniziata.

La convinzione di immergersi nel particolare mercato della Certificazione di Qualità, con il preciso scopo di perseguire non il lucro ma le esigenze sempre più pressanti delle nostre Istituzioni, ha avuto dall'inizio il sapore di una sfida.

Sfida con noi stessi, con una mentalità comprensibilmente restia alle novità, ma soprattutto con dinamiche di mercato e commerciali complesse e articolate.

Sul fronte interno si è lavorato molto per tradurre in pratica requisiti normativi, per organizzare tecnicamente l'attività, per formare personale che fosse all'altezza delle aspettative e per riuscire ad ottenere - nel migliore dei modi - il riconoscimento del Sincert.

I risultati non sono mancati: l'ottenimento dell'accreditamento presso il Sincert (giugno 2005) ed il mantenimento dello stesso hanno premiato i nostri sforzi.

Con le nostre Istituzioni ci siamo trovati, invece, di fronte alla necessità di diffondere la "cultura della qualità" cercando di far comprendere che – a fronte di uno sforzo iniziale – il valore aggiunto prodotto dalla Certificazione di Qualità può avere effetti importanti per l'attività che si gestisce:

- miglior controllo sull'attività;
- miglior controllo sulle risorse;
- maggiore visibilità sul mercato.

Non è stato semplice e ancora oggi il lavoro di sensibilizzazione che svolgiamo è assiduo: quello che segue è uno schema che rappresenta, a tutt'oggi, l'attività svolta da Agiqualitas e quella – in programmazione – da svolgere nei prossimi mesi.

**Enti certificati
nel settore EA 37**

1. ISTITUTO COR JESU — ROMA
2. ISTITUTO S. L. FILIPPINI — NETTUNO
3. ISTITUTO C. BARBARIGO — ROMA
4. SCUOLA CASA S. GIUSEPPE — RODENGO
5. ISTITUTO M. MASSIMO — ROMA
6. EDUC. MARIA BAMBINA — BRISSAGO
7. ISTITUTO S. MARTA — VIGHIZZOLO
8. ISTITUTO S. GEMMA — MILANO
9. ISTITUTO F. SMALDONE — SALERNO
10. ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA — SCUOLA SACRO CUORE — ROMA
11. VILLA FLAMINIA — ROMA
12. ISTITUTO LAVINIA MONDIN — VERONA
13. SUORE DI GESU' REDENTORE PATROCINIO S. GIUSEPPE — FONTE NUOVA
14. APOSTOLE S. CUORE DI GESU' - IST. SACRO CUORE — SALERNO
15. ISTITUTO PARITARIO S. CUORE — ROMA
16. IST. S. GIOVANNI BATTISTA - ROMA
17. ISTITUTO SANTA CHIARA — ROMA
18. CONFARTIGIANTERNI SRL — TERNI
19. DIFFUSIONE INFORMATICA - ROMA
20. IST. FR.LLI MARISTI — GIUGLIANO
21. COLLEGIO DE MERODE — ROMA
22. ISTITUTO SAN GABRIELE — ROMA
23. SCUOLA CARD. C. URSI — NAPOLI
24. IST. CATERINA DI S. ROSA — ROMA
25. FISM — FEDERAZIONE PROV.LE — ROMA
26. FISM — FEDERAZIONE NAZ.LE - ROMA

**Istituti da certificare
nel settore EA 37**

1. FIGLIE DI GESU' — REGGIO EMILIA
2. LICEO STATALE PROPERZIO — ASSISI
3. COLLEGIO SAN LUIGI — BOLOGNA
4. DIDASKO — TERNI
5. EPCPEP — BARI
6. SCUOLA S. CUORE — TORTONA
7. SCUOLA S. F. DA PAOLA — REGGIO C.
8. SCUOLA S. SEBASTIANO — BELLOCCHI DI FANO
9. SUORE BENEDETTINE — GENOVA
10. ORSOLINE S. CARLO E S. AMBROGIO — MILANO
11. SUORE ORSOLINE F.M.I. - CHIETI

**Istituti certificati
nel settore EA 38**

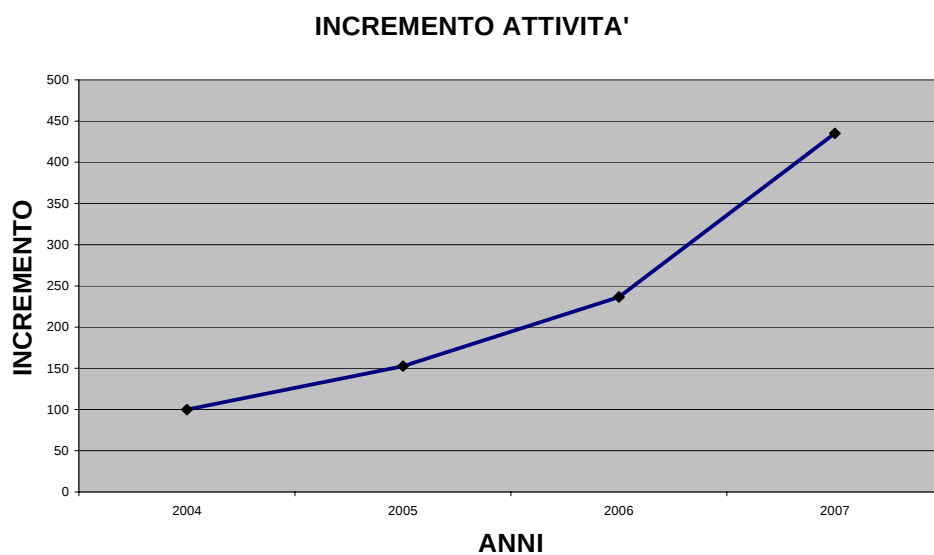
1. COOP. LA QUERCIA — ROVERBELLA
2. IST. FILIPPO SMALDONE — SALERNO

**Istituti da certificare
nel settore EA 38**

1. EUROSALUS SRL — TERNI
2. VILLA MARIA — MONTICELLO DI CONTE OTTO
3. RESIDENZA "NON TI SCORDAR DI ME" - TERNI

Sul fronte esterno, ovvero quello del mercato, la politica di contenimento dei costi, fortemente voluta da Agiqualitas, ha prodotto – come risultato – un andamento del fatturato lento ma costante. Considerato uguale a 100 il fatturato del primo anno di esercizio (2004), gli anni successivi hanno mostrato tale andamento (come illustrato nel grafico che segue):

- 2004	100,00
- 2005	152,60
- 2006	236,47
- 2007	435,09



CONVENZIONI AGIDAE*



Associazione Gestori Istituti
Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica



Accordo AGIDAE / TIM

Nuove soluzioni per la fonia e per i servizi in mobilità

Fonia

“One Office Free Network”

Una nuovissima offerta caratterizzata da:

- ❖ Convenienza:
 - o canone a soli **3 € / mese**
 - o chiamate a **0 cent. di €** verso i numeri mobili e fissi della “community AGIDAE”:
 - *tutti i numeri del proprio contratto*
 - *fino a 3 numerazioni fisse a scelta*
 - *tutti i numeri dei contratti facenti parte dell'accordo AGIDAE*
 - *tutti i numeri fissi indicati dai contratti facenti parte dell'accordo AGIDAE*
 - o un'unica tariffa – 10 c€/minuto - per tutte le altre chiamate nazionali
 - o con ulteriori 2 €/mese: 120 min./mese di traffico gratuito verso numeri fissi
- ❖ Convergenza fisso-mobile: per chi sottoscrive anche un'offerta fissa Telecom Italia, è disponibile l'opzione “Autoricarica Business Free”: tanti minuti ricevi dai fissi del contratto, tanti minuti gratis avrai per chiamare tutti dalla linea mobile.
- ❖ Terminali UMTS di ultima generazione a condizioni agevolate.

* La presente rubrica è a cura di AGIDAE LABOR sms.

Servizi in mobilità

Soluzioni Alice Mobile Broadband con PC Card HSDPA

Offerta rivolta agli utilizzatori di PC portatili che desiderano accedere sempre ed ovunque ad Internet, alla posta elettronica e ad eventuali applicativi aziendali.

Consiste in un insieme di soluzioni per la trasmissione dati, complete ed integrate, composte da una "PC Card UMTS Hi-Speed", da un'opzione tariffaria dati e da una promo sul traffico dati.

BlackBerry

E' uno strumento di comunicazione tascabile che, oltre alle normali funzionalità del telefonino, garantisce l'accesso alla posta elettronica - allegati compresi - e la navigazione in internet.

L'integrazione del palmare BlackBerry con la tecnologia GPRS/EDGE di TIM consente di utilizzare un servizio:

- ❖ sempre attivo e che non richiede tempi di attesa per il collegamento;
- ❖ capace di ricevere in tempo reale le nuove e-mail;
- ❖ economico, per il numero illimitato di e-mail ricevute ed inviate;
- ❖ sicuro, grazie al sistema di cifratura dei dati trasmessi.

Documentazione Accordo AGIDAE – TIM:

 Fonia

 Servizi e Promozioni

 Modulo di Adesione

Negozi TIM "Il Telefonino"

(http://www.privati.tim.it/pr/pr_risultati/1...00.html?pag=1&tuttoS=true)

Per altre informazioni e per la stipula dei contratti (occorre richiedere, compilare in tutte le sue parti e presentare il Modulo di Adesione) sono disponibili i **negozi TIM "Il Telefonino"**, l'indirizzo e-mail associazioni@telecomitalia.it o il **numero verde 800 862 822**.

Adempimenti contrattuali

ELENCO LICENZIATI

Fondazione S. Girolamo Emiliani – Ariccia (RM) – Tel. 06/9304126

Cognome	Nome	Qualifica
Frare	Arianna	Educatrice professionale
Baldinelli	Norina	Operatrice Socio-Assistenziale

PLOCRS Ist. Emiliani – Treviso (TV) – Tel. 0422/549209

Cognome	Nome	Qualifica
De Paolis	Lorella	Addetta pulizie, aiuto cuoca e guardaroba
Artuso	Anna Rita	Educatrice
Bandiera	Marzia	Coordinatrice educatori
Cendron	Alberto	Educatore
Speronello	Ermens	Coord. educatori

Casa Fraternità Giovanile – Torino (TO) – Tel. 011/6611774

Cognome	Nome	Qualifica
Scala	Marcella	Educatrice professionale

NOTIZIE VARIE

T.F.R.

DATA CESSAZIONE	INDICE ISTAT %	75% IND. ISTAT	1,5% (:12 X MESI)	TASSO DI RIVALUTAZ.
15/03/06- 14/04/06	0,633413	0,475050	0,375	0,850059
15/04/06- 14/05/06	0,870942	0,653507	0,500	1,153207
15/05/06- 14/06/06	1,187648	0,890736	0,625	1,515736
15/06/06- 14/07/06	1,266825	0,950119	0,750	1,700119
15/07/06- 14/08/06	1,504355	1,128266	0,875	2,003266
15/08/06- 14/09/06	1,662708	1,247031	1,000	2,247031
15/09/06- 14/10/06	1,662708	1,247031	1,125	2,372031
15/10/06- 14/11/06	1,504355	1,128266	1,250	2,378266
15/11/06- 14/12/06	1,583531	1,187648	1,375	2,562648
15/12/06- 14/01/07	1,662708	1,247031	1,500	2,747031
15/01/07- 14/02/07	0,077882	0,058411	0,125	0,183411

ARCHIVIO AGIDAE

NUOVE ISCRIZIONI 2007

Istituti

Casa di Procura Carmelitane di S. Giuseppe
Sereni Orizzonti srl
Ist. Nostra Signora di Sion
Dialoga Soc. Coop. Sociale
Soc. Coop. Sociale A. Merici arl
Collegio Maronita B.M.V.
Casa per Ferie Serve di Maria Riparatrici
Casa per Ferie Serve di Maria Riparatrici
Ist. S. Giovanni Bosco
Casa Madre Dolores
Ist. S. Maria della Croce
Casa per Ferie Serve di Maria Riparatrici
Ist. Serve di Maria Riparatrici
Casa di Rip. Cappuccine Imm.ta di Lourdes
Scuola Materna M. M. di Gesù Santocanale
Comunità Alloggio S. Anna
Casa di Rip. Cappuccine Imm.ta di Lourdes
Scuola Materna S. Francesco
Ist. Suore Stabilite nella Carità
Ist. Scolastico Anna Micheli Soc. Coop.
Ist. Francescane Missionarie S. Cuore
Scuola Paritaria Luigi Allevi
Ist. Leonino
Ist. Scolastico S. Giovanna Antida
Suore Ministre degli Infermi di S. Camillo
Sport S. Maria

Economi

Sr. Giusy Tirloni
Superiora Francescane della Misericordia
Fr. Giancarlo Contri
Sr. Mladenka Kozina
Sr. Angela Maria Gilardi

DISDETTE ISCRIZIONE 2007

Istituti

Scuola dell'Infanzia Paritaria S. Cuore
Casa Linda Penotti
Scuola G. Nigro
Scuola Materna S. Giuseppe
Scuola Magistrale Rosa Agazzi
Villa Serena
Ist. S. Caterina da Genova

Economi

Economa Figlie di Maria Ausiliatrice
Superiora Serve di Maria Riparatrici
Superiora Ist. B. M. De Mattias

CONSULENZA AGIDAE

IN SEDE E FUORI

La segreteria AGIDAE è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.30.

Il fax è in automatico ed è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni, festivi inclusi.

A) MEMBRI AGIDAE

Giorni	Sedi	Orario	Persone disponibili
Lunedì	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Martedì	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
	Istituto La Salle – Torino Tel.: 011/8195255 – 8195139 Fax: 011/8195223	15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Mercoledì	AGIDAE	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
Giovedì	AGIDAE	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
Venerdì	Ist. Gianelli – Roma Tel. e Fax: 06/7013987	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito

Città	Persone disponibili	Telefono	Fax
Brescia	M. Maria Bar	030/2005569	030/2005569
Chieti	Sr. Maria Annunciata Vai	0871/65719	0871/63313
La Spezia	Sr. Daniela Gallo	0187/258233	0187/258262
Milano	Sr. Franca Chemel	02/876247	02/8052413
	Sr. Emanuela Brambilla	02/58345224	02/58306174
Rapallo	P. Pierino Moreno	0185/50448	0185/230400
Roma	Sr. Donatella Zordan	333/9656395	

B) ALTRI CONSULENTI DISPONIBILI IN SEDE AGIDAE

Tipo consulenza	Giorno	Orario	Persone disponibili
Consulenza paghe e pensioni	Lunedì	14.30 – 17.30	Rag. Ettore Ferraro
Consulenza assicurativa	Mercoledì	14.30 – 17.30	Marco Conte
Consulenza fiscale	Giovedì	14.30 – 17.30	Dr. Paolo Saraceno
Progetti finanziati dalla UE e per la formazione e l'aggiornamento professionale	Giovedì	14.30 – 17.30	Dr. Giuseppe Maffeo
Consulenza legale	Venerdì	14.30 – 17.30	Avv. Armando Montemarano